

COMUNE DI SESSA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE: Numero 3 Reg. Settore – Numero 49 Reg. Generale del 08/05/2019

OGGETTO: ART. 31 CCNL 22 GENNAIO 2004 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE
PARTE STABILE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - A. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di “*certezza, stabilità e continuità*” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - B. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della “*eventualità e variabilità*” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quiquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*”;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al

trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per e del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Visto l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 203 è abrogato”;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017, anche per l'anno 2019, il totale del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra indicate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-bis, del d.lgs. 75/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto al limite anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2019

Ricordato che il fondo dell'anno 2018 era pari a complessivi € 11.751,34 e che il tetto di spesa insuperabile netto delle voci escluse la quale verrà determinata in sede di contrattazione decentrata;

Ricordato che tutti gli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale gravano sul bilancio dell'amministrazione, essendo prevista alcuna forma di ristoro da parte dello Stato, e ricordato che sulla base di quanto previsto al principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011 (punto 5.2, lettera a), sono state accantonate nel risultato di amministrazione 2017 le risorse necessarie al pagamento degli arretrati relativi agli oneri per gli anni 2016 e 2017;

Considerato che dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell'art. 67 comma 2° lettera a), il fondo viene incrementato di € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015 rilevati nel numero di quattro per un importo complessivo di € 328,80 che concorrono ad incrementare il fondo parte stabile per complessivi € 12.080,14;

Che trovano copertura finanziaria le spese consolidate per la remunerazione delle Posizioni le Organizzazioni – vari capitoli relativi Retribuzioni alle dei vari Responsabili;

Rilevato pertanto che occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2019 nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2018 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2019;
- nell'anno 2018 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2019 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 non vi saranno cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo per Retribuzione di Anzianità per Euro;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle “risorse variabili” per l'anno 2019: non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k), del d.lgs. 50/2016 in quanto l'ente non ha provveduto a contrattare i criteri e, di conseguenza, non ha approvato il relativo regolamento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 23/04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2019/2021, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del CCNL 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2019, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2019 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2019, nell'ammontare complessivo stabile pari ad € 12.434,26 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2019", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che non sono ancora esattamente conosciute le economie dell'anno 2018 da riportare sul 2019 in quanto non tutte le indennità di competenza dei dipendenti sono state erogate alla data odierna;

Richiamata la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione, siano da includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del settore finanziario, come nominato con decreto dirigenziale o sindacale, numero 2 del 01/04/2019;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Di costituire, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL comparto regioni ed autonomie locali del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2018, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017;

3) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2019 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali

4) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2019 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2019 afferenti la spesa del personale.

5) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa e:

Visti gli artt. 4 e 5 del C.C.N.L. stipulato il 1° aprile 1999 che, in ordine alla contrattazione dei testualmente recitano:

“Art. 4 – Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.

1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le modalità di cui all'articolo 15 nel rispetto della disciplina stabilita dall'articolo 17.

2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'articolo 17, finalita' previste dall'articolo 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi, programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalita' di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corrispondenza dei compensi relativi alle finalita' previste nell'articolo 17, comma 2, lettere e), f), g);

d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di rinnovazione;

e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;

f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;

g) le pari opportunità per le finalita' e con le procedure indicate dall'articolo 28 del d. l. 30 novembre 1990, n. 333, anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzazione delle risorse indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera k);

i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'articolo 22;

l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei termini delle procedure dell'articolo 35 del D.Lgs. 29/93;

m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'articolo 16, comma 1, del C.C.N.L. stipulato in data 31 marzo 1999.

4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'articolo 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lettere d), e), f) ed m).

5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti da contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel presente contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, e dall'articolo 16. Le clausole difformi sono comunque non possono essere applicate.”

Art. 5 – (articolo così sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004) Tempi e procedure di stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione e verifiche periodiche essendo legata a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzazione delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative e convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro

giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.”;

Art. 68 – (articolo così sostituito dall’art. 68 del C.C.N.L. 12 febbraio 2018) Fondo risorse decentrate: utilizzo

1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell’indennità di comparto, di cui all’art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995. Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 75/2017. Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all’art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.

Visto, altresì, l’art.7, l’art.8 e l’art.9 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplinano la composizione delle delegazioni i tempi e le procedure per lo svolgimento della contrattazione decentrata;

Visto che, in base a tali disposizioni, è necessario costituire il fondo per l’avviso della contrattazione decentrata;

Dato atto che alla luce della attuale normativa il fondo per la contrattazione decentrata da proporre alla commissione trattante è il seguente:

FONDO RISORSE DECENTRATE			
FONDO STABILE Costituito ex art.67 comma 1° e 2° (FONDO A) (tutto incluso nel limite art.23 comma 2°)		Anno 2016	Anno 2019
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (ART.67 comma 1° CCNL 2016-18)		11.751,34	11.751,34
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (ART.67 comma 2° lettera b) CCNL 2016-2018) (Ex Dichiarazione Congiunta n.14 CCNL 2002 – 05 N.1 CCNL 2008-09)			354,12
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO (ART.67 comma 2° lettera a) CCNL 2016-2018) 4 dipendenti al 31.12.2015			328,80
RIA e ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (Quota Annuale ART.67 comma 2° lettera c) CCNL 2016-2018)			

(Ex art.4 comma 2° CCNL 2001-2001)		
RISPARMI EX ART.2 C. 3° D.LGS 165/2001 (ART.67 comma 2° lettera d) CCNL 2016-2018)		
QUOTA ANNUA INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART.67 comma 2° lettera e) CCNL 2016-2018) (Ex art.15 comma 1° LETTERA I) CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILE STRAORDINARIO (ART.67 comma 2° lettera g) CCNL 2016-2018) (Ex art.14 comma 1° CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA (ART.67 comma 2° lettera h) CCNL 2016-2018) (Ex art.14 comma 5° CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA (Anni 2011-2014) (PARTE SECONDA ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010)		
EVENTUALE DECURTAZIONE (ART. 23 COMMA 2 DEL D.L. 78/2010)		
TOTALE RISORSE STABILI	11.751,34	12.434,26
FONDO RISORSE DECENTRATE FONDO VARIABILE Costituito ex art.67 comma 3° Risorse variabili non soggette al limite (FONDO B)		Anno 201
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE (ART.67 comma 3° lettera a) CCNL 2016-2018) (ART. 43 L. 449/1997- ART. 15, C.1 lett. D) CCNL 1998-2001)		
RISPARMI CONSEGUITI E CERTIFICATI DERIVANTI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE (ART.67 C. 3° lettera b) CCNL 2016-2018) (EX ART. 16 COMMI 4° E 5° D.L. 98/2011)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART.67 C. 3° lettera c) CCNL 2016-2018) (EX ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)		
RIA e ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO (Quota Annuale ART.67 C. 3° lettera d) CCNL 2016-2018) (Ex art.4 Comma 2° CCNL 2001-2001)		
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000) (ART.67 comma 3°lett. f) CCNL 2016-2018)		
INTEGRAZIONE 1,2% MONTE SALARI 1997 (ART.67 comma 3° lett. h) CCNL 2016-2018) (ex art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001)	1.512,63	1.512,6
OBIETTIVI DELL'ENTE, ANCHE DI MANTENIMENTO, DEFINITI NEL PIANO DELLE PERFORMANCE (ART.67 comma 3° lett. i) CCNL 2016-2018) (ex art. 15, comma 2, CCNL 1998-2001)		
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI (ART.67 comma 3° lett. k) CCNL 2016-2018)		
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.512,63	1.512,6

INCREMENTI VARIABILI DEL FONDO		
(FONDO C) ESCLUSI DAL LIMITE ART.23 COMMA 2° DLGS 78/2017		
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. (ART.43 L.449/1997 e ART. 15 comma 1° lett. d) CCNL 98/01)		
PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA (ART.67 C.3 lett. b) CCNL 2016-2018) (ART. 16, commi 4 e 5, DL 98/2011)		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART.67 comma 3° lett. c) CCNL 2016-2018) (ART. 15 comma 1° CCNL 1998-2001 lettera k)		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE (ART.67 C.3 lett. e) CCNL 2016-2018) (ART. 15 comma 1° CCNL 1998-2001 lettera m)		
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART.68 comma 1° CCNL 2016-2018) (ART. 17, comma 5°, CCNL 1998-2001)		4.700,81
TOTALE RISORSE ESCLUSE DAL LIMITE ART.23 COMMA 2° DLGS 78/2017		
FONDO A (FONDO STABILE TUTTO INCLUSO NEL LIMITE)	11.751,34	12.434,26
FONDO B (RISORSE VARIABILI)	1.512,63	1.512,63
TOTALE FONDO C (ESCLUSO DAL LIMITE ART.23 COMMA 2° DLGS 78/2017)		4.700,81
TOTALE FONDO	13.263,97	18.650,70
TOTALE FONDO AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE		
SOMME DESTINATE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE FINANZIATE DA BILANCIO	21.000,00	21.000,00
TOTALE GENERALE AL NETTO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL LIMITE	34.263,97	39.650,70

Visto il vigente «regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
Visto lo statuto comunale;

DETERMINA

- 1) Di istituire l'apposito fondo per l'avvio della contrattazione decentrata anno 2019 così come si evince dal prospetto sopra riportato;
- 2) Di dare atto che le maggiori spese derivanti dalla stipulazione del presente contratto decentrato integrativo, quantificate in complessivi € 39.650,70 in ragione annua, trovano copertura negli stanziamenti del bilancio dell'esercizio 2019/ 2021, definitivamente approvato;
- 3) Di dare atto che la somma stanziata per le posizioni organizzative e per l'indennità di risultato è pari ad € 21.000,00;
- 4) Di disporre che il testo del contratto sia trasmesso, entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione, all'A.R.A.N., ai sensi dell'art. 5, comma 5, del C.C.N.L. 1° aprile 1999, come sostituito dall'art. 4 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004.
- 5) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2018, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2019, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva

l'anno 2019 e adde questo del mese di giugno
alle di 12,00, e oggetto di ripara e sostituzione ^{det. M. 2200/1P} si è
unita la deliberazione trattante con gli di:

Parte pubblica

Segretario comunale dott.ssa A. Bruni

Responsabile P.O. Danno delle Grup

RSU: Camparo. De Feo

Parte Stradale

Vincenzo Delle Rocce CSL

Ad. F. R.

Le parti premesse alla delle determinazioni
del responsabile dell'Aue Finanziaria M. 3
del 08.05.2019 con cui è stato costituito
il Fondo Solero eccedente 2019 che ammonta
e complessivi € 12.434,36 per la parte stabile.
Le parti premesse della mobilita imposta delle
Cg-C con la deliberazione n. 40 del 20.06.2019
in merito al buono posto che rimane confermato
per il corrente anno nel medesimo importo
e si provvede all'apporto tramite OPA in base
alle reali prestazioni rese e certificate o risultate
dal competente responsabile tramite il Contratto
e che saranno liquidati entro due mesi dalla
data di sottoscrizione del presente accordo.

Si fissa all'esame della dirigenza suddetta quale
dipende e riferisce il fondo solero eccedente 2019.

Nello specifico e limitatamente all'anno 2019 sono
presunti nelle parte dovibile € 700,81 relativi
ad economie anni precedenti. Nelle parte
dovibile vengono separate gli documenti
disposti in sensi dell'art. 67 come 3 art. 1

CENL finitenza locali 2018 per ad
€ 1512,63. Per conto le disponibilità
del fondo ammonta ad € 18650,70.

Accertato che le P.E.O. sono per ad € 6.643,64
e che l'indennità di comparto è per ad
€ 1919,52 la somma disponibile fu

le contropartite i per ad € 10.087,56.
Le parti concordano di destinare per l'anno 2019
la somma di € 3000,00 alle professioni
economiche attivate e/o attività titolari e abilitati
nella misura max del 50% del personale in
posto.

€ 10.087,56 -
3000,00

€ 7.087,56

Le parti concordano di destinare la somma di
€ 350,00 fu meneggo veloni (economici)

€ 7.087,56 -
350,00

€ 6.737,56

M A.F. R

Le parti convengono di destinare la somma di
£ 3000,00 ~~ad~~ per le specifiche responsabilità
(art 56 statuti CENL Fambras Beal)

£ 6737,54 -
3000,00

£ 3737,54

Le parti convengono inoltre di destinare la
somma di £ 720,00 per indennità accidenti
di lavoro, di estrazione, eventualmente, e
personale di est. B.

£ 3737,54 -
720,00

£ 3017,54

Le parti convengono relativamente alle
indennità di servizio esterne di cui all'art. 56
quadro del CENL 2018 la somma ~~prevista~~
complessiva di £ 480,00

£ 3017,54 -
480,00



£ 2537,54

Stengono riservati alle produttività individuale
accanto il sistema di valutazione adottato dall'Ente.

Le parti concordano che eventuali necessità
difensive del fondo sono 2019 invece
destinate al Fondo Selva secondo anno 2020.
Le CSI rappresenta alle parti pubbliche anche
alla luce degli ultimi accadimenti di Protezione
Civile, si prevede in tale contesto specifico
fondo x lavoro straordinario ex art 40
CCNL 22-03-2004.

Infine rappresenta alle luce dei servizi offerti
alle elettricità da parte dell'Ente per la fornitura
di energia elettrica prevede apporto personale
de destruzione ex nuovi contratti che dovranno
gravare sulle bollette all'uopo depurate.
Retrocedente ai predetti istituti contrattuali
alle Lecce delle contabilità vanno bene che
gli stessi vengono prodotti necessariamente su
base per.

Le parti prendono che il responsabile dell'Asp
Tecnice ha presentato in c.e. € 80.000,00
gli incanti per fornire tecnici che cureranno
lavori del conto contrattuali.

Del che è Verbale
lito approvato e sottoscritto
ORE 14:00

AM

AM CSI/FP